



14243/17

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Presidente -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
- Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere -
- Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -

Oggetto

Azione di disconoscimento di paternità.

Ud. 19/05/2017 - CC

R.G.N. 12391/2015

Cass. 14243  
Rep.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 12391-2015 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)  
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato  
 (omissis) , che la rappresenta e difende unitamente  
 all'avvocato (omissis) ;

C.U. + C.I.

**In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:**  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

- ricorrente -

### contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
 (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)  
 (omissis) ;

- controricorrente -

5594  
/17

*nonchè contro*

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI  
TRENTO SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO;

*- intimato -*

avverso la sentenza n. 48/2014 R.G. della CORTE D'APPELLO di  
TRENTO SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il  
10/01/2015.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
19/05/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;  
udito l'Avvocato;

### **RILEVATO**

- che la parte ricorrente ha proposto ricorso, fondato su di un  
unico motivo, avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento,  
sezione distaccata di Bolzano, la quale ha confermato la decisione di  
primo grado, che, dopo avere escluso la decadenza dall'azione, ha  
accertato che (omissis) non è figlia di (omissis);

- che la parte intimata ha depositato il controricorso;

- che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui  
all'art. 380-*bis* cod. proc. civ., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti;

- che la parte controricorrente ha depositato la memoria;

### **CONSIDERATO**

- che il motivo, il quale censura la violazione degli artt. 235, 244,  
2697 e 2727 cod. civ., è manifestamente inammissibile, in quanto  
pretende una rivalutazione dei fatti di causa, sotto l'egida del vizio di  
violazione di legge: ed invero, nel censurare la decisione impugnata  
laddove questa ha ritenuto tempestivamente promossa l'azione di  
disconoscimento di paternità – in quanto, sulla scorta degli elementi  
istruttori in atti (come l'avere a suo tempo il marito, in sede di

procedimento di addebito della separazione alla moglie, allegato solo la relazione della medesima con una donna; la volontaria corresponsione di un assegno di mantenimento per la bambina creduta sua; la mancanza di qualsiasi accenno all'adulterio con un uomo nei procedimenti di separazione e di divorzio), ha reputato raggiunta la prova piena della scoperta dell'adulterio poco tempo prima dell'avvio del procedimento *de quo* – intende sottoporre nuovamente al giudice di legittimità il giudizio di fatto, tuttavia in questa sede precluso;

- che, del resto, la corte del merito ha fatto corretto richiamo ed applicazione del costante principio, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la scoperta dell'adulterio, commesso all'epoca del concepimento, va intesa come acquisizione certa della conoscenza, e non come mero sospetto, di un fatto – non riducibile, perciò, a mera infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo – rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro idoneo a determinare il concepimento del figlio: quindi, il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione è correlato alla scoperta in maniera certa dell'adulterio (Cass. 26 giugno 2014, n. 14556);

- che occorre provvedere sulle spese di lite del giudizio di legittimità;

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3000,00, oltre ad € 100,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2017.

Il Presidente

(*Francesco Antonio Genovese*)  
*Francesco Antonio Genovese*

Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  
*Giuseppina ODDO*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
del 7 GIU. 2017



Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  
*Giuseppina ODDO*



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 07 giugno 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96